



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 86 DELL'8 GENNAIO 2010

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 21 dicembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Francesco Saverio	BONACCI	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO'	COMPONENTE;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco Marcello.

Procedimento disciplinare NR.14 a carico di:

Signor Antonio NISTICO', Presidente a far data dall'11 ottobre 2006 e fino alla chiusura della stagione sportiva 2007/2008 della società A.C. Nuova Audace 93 poi denominata ACD Marina di Catanzaro; della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e all'art. 39 comma 2 delle N.O.I.F., Sig. Gaetano GULLI, all'epoca dei fatti nella qualità di Collaboratore responsabile dei tesseramenti per il settore giovanile della società A.C. Nuova Audace 93; della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale e all'art. 39 comma 2 delle N.O.I.F.; società A.C. Nuova Audace 93, poi denominata ACD Marina di Catanzaro, oggi USD Uesse Catanzaro 1929, della violazione di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta, rispettivamente, al proprio Presidente ed al proprio collaboratore.

Procedimento disciplinare NR.15 a carico di:

Signor Faragò FIORAVANTE, Presidente della società A.C. Nuova Audace 93 in carica fino al giorno 9 ottobre 2006 ed Signor Antonio NISTICO', Presidente a far data dall'11 ottobre 2006 e fino alla chiusura della stagione sportiva 2007/2008 della società A.C. Nuova Audace 93 poi denominata ACD Marina di Catanzaro, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale; Sig. Gaetano GULLI, all'epoca dei fatti nella qualità di Collaboratore responsabile dei tesseramenti per il settore giovanile della società A.C. Nuova Audace 93; della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale; Società A.C. Nuova Audace 93, poi denominata ACD Marina di Catanzaro, oggi USD Uesse Catanzaro 1929 della violazione di cui all'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta, rispettivamente, ai rispettivi Presidenti ed al proprio collaboratore.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali dispone, in via preliminare, di procedere alla riunione dei procedimenti disciplinari n. 14 e 15 per evidenti connessione ed identità soggettiva ed oggettiva;

IL DEFERIMENTO

A -Con reclamo del 10 settembre 2007, diretto alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., i sigg.ri Caravita Rosario e Senso Angela, genitori del minore Caravita Fabrizio, chiedevano l'annullamento del tesseramento del figlio in favore della A.C.D. Marina di Catanzaro, non avendo sottoscritto l'apposito modulo.

Con decisione dell'11 ottobre 2007 la Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo, dichiarava lo svincolo del calciatore Caravita Fabrizio dalla Soc. A.C.D. Marina di Catanzaro e, ai sensi dell'art.48 comma 4 del C.G.S., disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

B - Con reclamo del 29 ottobre 2007, diretto alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., i sigg.ri Santise Aldo e Malarico Maria, genitori del minore Santise Jonathan, chiedevano l'annullamento del tesseramento del figlio in favore della A.C.D. Marina di Catanzaro, non avendo sottoscritto l'apposito modulo.

Con decisione dell'11 ottobre 2007 la Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo, dichiarava lo svincolo del calciatore Carovita Fabrizio dalla Soc. A.C.D. Marina di Catanzaro e, ai sensi dell'art.48 comma 4 del C.G.S., disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale

Esperite le necessarie indagini, in data 10 novembre 2009, il vice procuratore federale ha deferito a questa commissione territoriale i Sigg. Nisticò Antonio, Gullì Gaetano e la società Nuova Audace 93 poi denominata ACD Marina di Catanzaro, poi USD Uesse Catanzaro 1929 (oggi USD SALCAMP) per rispondere delle incolpazioni di cui in rubrica.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 dicembre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché il sig. Gullì Gaetano.

Preliminarmente la Commissione, sulla non opposizione delle parti, provvedeva la riunione del procedimento n.14 (tesseramento Carovita Fabrizio) al procedimento n.15 (tesseramento Santise Jonathan) per evidenti connessione ed identità soggettiva ed oggettiva;

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale, con una breve requisitoria, ha compiutamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

Per Antonio Nisticò la sanzione di mesi sei di inibizione;

per Fioravante Faragò la inibizione di mesi quattro di inibizione;

per Gaetano Gullì la inibizione di mesi nove di inibizione.

Per la Società USD Uesse Catanzaro 1929, oggi U.S.D. SALCAMP l'ammenda di € 500,00;

LA DIFESA

Il sig. Gaetano Gullì ha ribadito la propria estraneità a fatti ribadendo quanto già precisato al collaboratore dell'Ufficio indagini e cioè di avere solo consegnato i cartellini ai calciatori per fare apporre la firma dei propri genitori.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti Antonio Nisticò, Fioravante Faragò e conseguentemente alla società di appartenenza - integrano gli estremi delle violazioni contestate così come specificate in rubrica.

Per quanto riguarda la posizione del sig. Gaetano Gullì dalla documentazione in atti risulta che lo stesso non ha mai dichiarato che le firme apposte sulle richieste di tesseramento fossero dei Presidenti della società e dei genitori dei calciatori, ma ha ribadito di avere solo consegnato i modelli a questi ultimi per farli firmare dai propri genitori.

Tanto risulta dalle dichiarazioni di Santise Jonathan e di Caravita Fabrizio i quali hanno affermato di avere ricevuto dal Gullì le richieste di tesseramento, ma non di averle restituito allo stesso.

Peraltro gli incolpati Nisticò e Faragò, all'epoca dei fatti Presidenti della società, nel negare di aver apposto la propria firma sulle richieste di tesseramento, hanno affermato che anche altri dirigenti (Panzino – Voci) potrebbero avere apposto le firme apocrife.

Non essendo stata raggiunta, a parere di questa Commissione Territoriale, la prova tranquillante che a commettere l'illecito sia stato proprio Gaetano Gullì, lo stesso deve essere prosciolto da ogni addebito.

P.Q.M.

La Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:

al Sig. NISTICO' Antonio la sanzione di mesi SEI di inibizione;

al Sig. FARAGO' Fioravante la inibizione di mesi QUATTRO di inibizione;

alla società U.S.D. SALCAMP (ex Uesse Catanzaro 1929) l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);

proscioglie il sig. GULLI' Gaetano da ogni addebito.

~~~~~

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 7 gennaio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Sigg.ri:

|                   |          |             |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA    | PRESIDENTE; |
| - Avv. Maurizio   | RODINO'I | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero  | TORALDO' | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

**RECLAMO n° 46 del Signor PERROTTA GIOVANNI (Real Piane Crati).****avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 78 del 17.12.2009.2009 (Squalifica per QUATTRO gare effettive).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il reclamante;

ritenuto che dalla lettura del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico dal calciatore Perrotta Giovanni, e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del calciatore PERROTTA Giovanni a TRE gare effettive; dispone restituirsì la tassa reclamo versata.

**RECLAMO n° 47 della Società ASD GRIMALDI:****avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 16.12.2009 ( squalifica del calciatore STILLA Paolo fino al 31.12.2010; squalifica del calciatore MARSICO Tommaso fino al 28.02.2010)**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la Società reclamante;

per quanto riguarda il calciatore Marsico Tommaso dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivocabile che lo stesso a fine gara lo ingiuriava e minacciava tentando di aggredirlo non riuscendovi per l'intervento di altri tesserati.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata e deve essere confermata.

Per quanto riguarda il calciatore Sulla Paolo la infrazione deve essere qualificata come atto di protesta con esiti violenti per cui la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti allo stesso ascritti.

Appare, pertanto, conforme a giustizia ridurre la qualifica fino al 31 maggio 2010.

P.Q.M.

rigetta il reclamo per quanto riguarda il calciatore MARSICO Tommaso;

riduce la squalifica inflitta al calciatore STILLA Paolo al 31 MAGGIO 2010 e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n° 48 della Società SS.RENDE).****avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 78 del 17.12.2009.2009 (Squalifica per CINQUE gare del calciatore GUIDO Pasqualino).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che dalla lettura del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico dal calciatore Guido Pasqualino, e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica nei confronti del calciatore GUIDO Pasqualino a TRE gare effettive; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n° 49 della Società F.C. REAL CROPANI 1988.**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 82 del 24.12.2009 (Squalifica fino al 26.02.2010 dei calciatori DONNINI Antonio, FORTESE Antonio, GRANO Rosario, SINATORA Sebastiano, BERLINGO Francesco, FITTANTE Pietro)

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentita la società reclamante,

ritenuto che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca;

- Che i calciatori DONNINI Antonio, GRANO Rosario, SINATORA Sebastiano, BERLINGO Francesco e FITTANTE Pietro, al termine della gara, hanno ripetutamente offeso l'arbitro profferendo parole offensive e minacciose;
- Che il calciatore FORTESE Antonio, sempre a fine gara, ha spintonato l'arbitro e ripetutamente rivolto allo stesso parole offensive e minacciose;
- Che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata per quanto riguarda il calciatore FORTESE Antonio, mentre, per quanto riguarda gli altri calciatori, può essere ridotta a cinque giornate effettive di gara.

P.Q.M.

rigetta il reclamo per quanto riguarda il calciatore FORTESE Antonio;

riduce la squalifica inflitta ai calciatori DONNINI Antonio, GRANO Rosario; SINATORA Sebastiano; BERLINGO Francesco e FITTANTE Pietro a CINQUE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n° 50 della Società U.S. PEDACE.**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°15 del 9.12.2009 (ammenda di € 200,00; inibizione al dirigente DODARO Enzo fino al 15.01.2010; Squalifica fino al 30.04.2010 dell'allenatore MANCUSO Pietro; squalifica per TRE gare del calciatore ROTA Marco).

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentiti la società reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

Il direttore di gara, nell'odierna seduta, ha confermato che, a fine gara, un sostenitore della società Pedace lo offendeva e minacciava specificando gli epiteti rivolti nei suoi confronti così come avevano fatto i sostenitori della predetta società;

ha dichiarato di non aver mai autorizzato Mancuso Pietro, squalificato, a sedere in panchina, ha, infine, dichiarato che, a fine gara, il calciatore Rota Marco lo minacciava e lo offendeva.

Tanto premesso ed in considerazione che il referto arbitrale, in particolar modo se confermato, costituisce fonte di prova privilegiata non contestabile da mere affermazioni di parte;

che non è possibile alcuna attività istruttoria (confronto – prova testimoniale) per provare fatti in contrasto con le risultanze dei documenti ufficiali;

che la Società Pedace risponde a titolo di responsabilità oggettiva del comportamento dei suoi tesserati;

che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo territoriale sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi